

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.  
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**Nota all'articolo 14**

- Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006, come modificato dal presente articolo, vedi nota all'articolo 3.

## LAVORI PREPARATORI

**Disegno di legge n. 243**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 29 marzo 2007;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 3 aprile 2007, con parere delle Commissioni II, III e IV;
- parere espresso dalle Commissioni III e IV in data 17 aprile 2007, mentre la II Commissione non ha espresso alcun parere;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 26 aprile e dell'8 maggio 2007 e approvato, in quest'ultima, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Della Pietra e, di minoranza, dei consiglieri Di Natale, Follegot, Molinaro e Pedicini;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 maggio 2007;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4892-07 dd. 6 giugno 2007.

07\_25\_1\_DPR\_156\_1\_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0156/Pres.

### LR 42/1996, artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Risorgive di Codroipo".

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";

**VISTI**, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 85 del 16 marzo 2006, con la quale il Sindaco viene autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale "I Mulini di Codroipo", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico del Comune;

**PRESO ATTO** della nota prot. 10260 di data 30 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), propone l'individuazione di un biotopo naturale "I Mulini di Codroipo", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 16 marzo 2006;

**VISTA** la documentazione a corredo alla citata deliberazione, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione nonché di un elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo;

**VISTA** la nota prot. 31424 di data 19 ottobre 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), comunica che la denominazione proposta del biotopo deve intendersi indicativa e non vincolante e che pertanto nulla osta all'eventuale cambiamento di denominazione al fine di evidenziare le peculiarità della zona;

**VISTA** la relazione istruttoria di data 10/11/2006 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Risorgive di Codroipo" predisposta dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

**VISTO** il parere n. 8/2006 del 23 novembre 2006 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo, con le seguenti modifiche:

- all'art. 12 "Tutela delle specie erbacee" della normativa di tutela vanno stralciate le specie effettivamente non riscontrabili nel territorio considerato: *Armeria helodes*, *Cirsium canum*, *Erucastrum palustre*.
- la denominazione del biotopo in argomento è "Risorgive di Codroipo" al fine di adeguarsi ad una prassi ormai consolidata che vede – per la denominazione di un biotopo – la definizione di un habitat seguito

dal nome di una località.

**ACCERTATA** la presenza nel sito di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le praterie umide a *Molinia*, le praterie asciutte submediterraneo-orientali *Scorzoneretalia villosae*, le foreste alluvionali ad *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*, su superfici circoscritte le torbiere basse alcaline, i megaforbieti idrofilo delle pianure e dall'orizzonte montano alpino nonché le paludi calcaree con *Cladium mariscus*, habitat prioritario;

**CONSIDERATO** che è stata verificata la presenza nel sito di due specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE quali *Euphrasia marchesettii* e *Gladiolus palustris*;

**PRESO ATTO** della presenza nel sito di numerose specie animali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra le quali *Austrapotamobius pallipes* tra i crostacei, *Emys orbicularis* tra i rettili, *Rana latastei* e *Bombina variegata* tra gli anfibii;

**CONSIDERATO** che è stata accertata la presenza nel sito di numerose specie botaniche comprese nel Libro Rosso delle Piante d'Italia delle entità a rischio di estinzione sul territorio nazionale, tra le quali *Allium suaveolens*, *Senecio fontanicola*, *Senecio paludosus*, *Plantago altissima*, *Centaurea forojulienis*, *Gentiana pneumonanthe*, oltre alla citata *Euphrasia marchesettii*;

**CONSIDERATO** che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

**CONSIDERATO** quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della citata Direttiva comunitaria;

**PRESO ATTO** che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo proposta dal Comune è stata riportata sulla carta tecnica regionale numerica quale allegato 1, a cura dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

**RITENUTO** di apportare la correzione strettamente tecnica all'art. 12 "Tutela delle specie erbacee" della proposta normativa del biotopo con lo stralcio delle specie effettivamente non riscontrabili nel territorio considerato (*Armeria helodes*, *Cirsium canum*, *Erucastrum palustre*), come indicato nel parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;

**CONSIDERATO** che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dal Comune di Codroipo è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;

**CONSIDERATO** che sussistono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 18 maggio 2007;

#### DECRETA

1. È individuato il biotopo naturale denominato "Risorgive di Codroipo" in Comune di Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo di cui al precedente punto 1), come previsto nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ILLY




07\_25\_1\_DPR\_156\_2\_ALL1

Allegato 1

### Individuazione del biotopo Risorgive di Codroipo

Perimetrazione su CTRN - Elementi 086042-086081-08705





07\_25\_1\_DPR\_156\_3\_ALL2

## Allegato 2

# Norme di tutela del biotopo naturale regionale Risorgive di Codroipo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 edificabilità
- Art. 3 mantenimento dei prati naturali
- Art. 4 attività agricola
- Art. 5 accessibilità
- Art. 6 fuochi
- Art. 7 addestramento cani
- Art. 8 movimenti di terra
- Art. 9 corsi d'acqua
- Art.10 introduzione ed impianto di specie vegetali
- Art. 11 attività di pascolo
- Art. 12 tutela delle specie erbacee
- Art. 13 tutela delle specie animali
- Art. 14 abbandono di rifiuti
- Art. 15 interventi di rilevanza urbanistica
- Art. 16 boschi
- Art. 17 deroghe

### Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Risorgive di Codroipo" trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto sulla carta tecnica regionale numerica allegato 1.

Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

### Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario e degli interventi, per quanto ammessi dal Piano Regolatore generale Comunale, relativi all'area di reperimento delle risorgive dello Stella. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

### Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti.

Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

### Art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto.

Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.

Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

### Art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche.

Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di

servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.

Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della viabilità esistente e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

### **Art. 6 fuochi**

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

### **Art. 7 addestramento cani**

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

### **Art. 8 movimenti di terra**

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

### **Art. 9 corsi d'acqua**

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.

E' altresì vietata l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo.

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

### **Art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali**

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4.

E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

### **Art. 11 attività di pascolo**

E' consentito il pascolo di soli bovini in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

### **Art. 12 tutela delle specie erbacee**

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici:

*Centaurea forojulensis*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana pneumonanthe*, *Senecio fontanicola*, e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.

### **Art. 13 tutela delle specie animali**

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

### **Art. 14 abbandono di rifiuti**

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

### **Art. 15 interventi privi di rilevanza urbanistica**

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

### **Art. 16 boschi**

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

### **Art. 17 deroghe**

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, re-



stauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

#### *Modalità di gestione del biotopo*

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_25\_1\_DPR\_157\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0157/Pres.**

LR 42/1996, artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", nei comuni di Bertolo e Codroipo.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";

**VISTI**, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 84 del 16 marzo 2006, con la quale, fra l'altro, viene approvata una bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Bertolo e il Comune di Codroipo per formulare una proposta comune di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, al fine di perseguire la piena valorizzazione del sistema delle aree protette nei due Comuni;

**PRESO ATTO** della nota prot. 2822/VI di data 28 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Bertolo (Udine), comunica che le Amministrazioni comunali di Bertolo e Codroipo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la collaborazione nella proposta di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca" e propone l'individuazione del biotopo naturale stesso sul territorio comunale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale di Bertolo (Udine) n. 38 del 22 marzo 2006, con la quale il Sindaco è autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico comunale,

**VISTA** la documentazione allegata alla citata deliberazione n. 38/2006, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione del